

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi ed in esecuzione del Decreto n. 3719/2026 emesso dal Tar per la Lazio, Sede di ROMA, Sezione TERZA BIS, nel ricorso con R.G. n. 7337/2026, proposto da Sabrina Caserta contro il Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, e nei confronti di Cavaliere Caterina e di tutti i candidati non meglio identificati che la precedono nell'elenco regionale per la Calabria di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 e collocati nella posizione dal nr.1 con punteggio 183 al nr 8 con punteggio 169

.* 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.**

T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. III BIS, RG n.7337/2026.

2. Denominazione del ricorrente.

Caserta Sabrina, C.F. CSRSRN83C60F537M

3. Amministrazione resistente.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., CF 80185250588 e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore CF. 97036700793.

4. Provvedimenti impugnati con il ricorso e domande svolte nello stesso.

Il ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare, previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari, anche provvisorie/inaudita altera parte: a) del Decreto n 189/2026 R. Albo prot. n. AOODRCAL 20706 del 25.06.2026, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, ha provveduto alla pubblicazione elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027" (cfr. doc. 1); b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o con-sequenziale e/o obliquo modo collegato all'atto/provvedimento sopra impugnato e, in particolare: 1) del Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 pubblicato in data 29.04.2026 sul portale INPA e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, recante "Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027", nella parte in cui prevede che, all'interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale e non già sul punteggio complessivo conseguito nella procedura concorsuale Conseguentemente e per l'effetto, in sede cautelare, sospendere – anche in via provvisoria/inaudita altera parte – l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e concedere la misura cautelare dell'inserimento con riserva (con diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato) della ricorrente nella pertinente graduatoria concorsuale con punti 198,50 alla posizione spettantele, o altra ritenuta più idonea alla tutela degli interessi della medesima ricorrente e nel merito, annullare i provvedimenti impugnati..

5. Identificazione dei controinteressati. Cavaliere Caterina (CF. CVL-CRN86T55I874X) e tutti i candidati non meglio identificati che la precedono

nell'elenco regionale per la Calabria di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027 e collocati nella posizione dal nr.1 con punteggio 183 al nr 8 con punteggio 169 per come nominativa mente indicati nell'elenco allegato.

6. Estremi del provvedimento con il quale si autorizza la notifica per pubblici proclami Decreto n. 3719/2026 resa dal Tar per il LAZIO, Roma, Sez. III BIS nel ricorso r.g. 7337/2026, pubblicata in data 04 LUGLIO 2026,

7. Sunto dei motivi di ricorso.

Violazione E/O Falsa Applicazione Degli Artt. 2, 3, 51 E 97 Cost.. Violazione Del Principio Del Merito E Del Buon Andamento Della P.A. Violazione Dei Principi Di Buona Fede E Correttezza. Discriminazione. Parzialità. Violazione Del Principio Di Proporzionalità. Violazione Del Principio Meritocratico Nelle As-Sunzioni Nella Pubblica Amministrazione. Eccesso Di Potere Per Inesistenza Dei Presupposti Per Ingiustizia Grave E Manifesta Arbitrarietà. Illogicità Manifesta Ed Irrazionalità. Irragionevolezza. La PA regionale in esecuzione del DM 68/2026, invece, di inserire la ricorrente negli elenchi regionali con il punteggio ottenuto all'esito della procedura concorsuale, ha provveduto a collocarla nella graduatoria degli elenchi regionali in 9 posizione con un punteggio di 167 punti, dopo aver indicato altre 8 candidate di cui fornisce solo il nominativo e il relativo punteggio attribuito, senza nemmeno indicare quale sia il relativo concorso, che ne ha determinato il loro inserimento. Con ciò determinando un primo vulnus per la ricorrente che discende direttamente dal provvedimento della PA regionale che non permette di avere certezza di quali siano gli effettivi presupposti di ammissione degli altri aspiranti inseriti nell'elenco regionali, dovendo, pertanto, ritenere in assenza della diversificazione degli elenchi per come richiesto dal 3 comma dell'art 2 del DM 68/2026 che tutti gli aspiranti che precedono in elenco regionale abbiano indicato quale titolo di ammissione la stessa procedura concorsuale della ricorrente, naturalmente per ottenere l'assunzione in ruolo nella stessa regione Calabria. La PA, in tal modo, ha, contraddetto la natura meritocratica dell'istituto del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, utilizzando un criterio per la graduatoria che individua in posizione prioritaria negli elenchi regionali di aspiranti che sono collocati in posizione inferiore nelle rispettive graduatorie finali dei concorsi. L'Amministrazione Scolastica resistente ha tradito palesemente e senza esplicitarne le ragioni il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, ed espresso dal PUNTEGGIO attribuito. L'unico criterio corretto e costituzionalmente orientato è quello di utilizzare il punteggio finale attribuito nella procedura concorsuale di riferimento.

8. Informazioni sullo stato del procedimento.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del DECRETO n. 3719/2026 resa dal Tar per il LAZIO, Roma, Sez. III BIS nel ricorso r.g. 7337/2026, pubblicata in data 04 LUGLIO 2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano alla presente:

- il ricorso introduttivo in originale informatico sottoscritto digitalmente;

- il decreto n. 3719/2026 resa dal Tar per il LAZIO, Roma, Sez. III BIS nel ricorso r.g. 7337/2026, pubblicata in data 04 LUGLIO 2026, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, sottoscritta digitalmente.

Vibo Valentia-Roma, 9 luglio 2026.

Avv. Pasqualino Patanè

F.TO DIGITALMENTE